

Delibera n. 44/2017

Avvio di procedimento ai sensi del d.lgs. 70/2014, recante “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”.

L’Autorità, nella sua riunione del 24 marzo 2017

- VISTO** l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (di seguito: Regolamento);
- VISTO** il decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del citato Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, adottato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- VISTO** il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, adottato con delibera dell’Autorità n. 52/2014 del 4 luglio 2014;
- VISTO** in particolare l’articolo 27 (“*Reclami*”), paragrafo 2, del Regolamento, secondo il quale: *“I passeggeri possono presentare un reclamo a una qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta. Entro un mese il destinatario del reclamo fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero della data, nell’ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta”*;
- VISTO** l’articolo 18 (“*Sanzioni in materia di trattamento dei reclami dei viaggiatori*”), comma 2, del d.lgs. 70/2014, che recita testualmente: *“per ogni singolo caso accertato di inosservanza degli obblighi previsti dall’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento, le imprese ferroviarie sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro”*;

- VISTA** la ricevuta di avvenuta consegna del reclamo presentato a Ferrotramviaria S.p.a. dalla sig.ra Federica Dentamaro, in data 5 ottobre 2016, riferimento pratica (riportato sul modulo) n. 31;
- VISTO** il reclamo presentato all'Autorità, in data 4 novembre 2016, prot. ART 8257/2016, dalla sig.ra Federica Dentamaro, in cui la passeggera lamentava il ritardo, in particolare, del treno in partenza da Bitonto Centrale il 5 ottobre 2016 alle 7:55 per Bari Centrale, la mancata informazione sui ritardi e l'omessa risposta al suo reclamo;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 8789/2016 del 25 novembre 2016, con la quale si chiedevano a Ferrotramviaria S.p.a. una serie di informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Ferrotramviaria S.p.a., prot. ART 9270/2016, del 16 dicembre 2016, con cui si dichiarava:
- che i ritardi lamentati sono stati causati dal cambio della normativa sulla sicurezza ferroviaria;
 - che il ritardo del treno ET209 in partenza da Bitonto è stato di 25 minuti e le comunicazioni sono state tempestivamente fornite mediante messaggi audio oltre ad essere pubblicate sui monitor in stazione;
 - che al reclamo della sig.ra Dentamaro, protocollato in ingresso in data 10 ottobre 2016 è stata fornita risposta con nota del 10 novembre 2016;
- CONSIDERATO** che dalla sopra indicata nota di Ferrotramviaria S.p.a. e dalla documentazione in atti, risulta che la risposta fornita al passeggero in data 10 novembre 2016 sia stata fornita oltre i termini previsti dall'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento; nel caso di specie il reclamo di prima istanza risulta presentato in data 5 ottobre 2016, come comprovato dalla ricevuta rilasciata all'utente, non rilevando il protocollo in ingresso attribuito dall'impresa ferroviaria in data 10 ottobre 2016;
- VISTA** la nota dell'Autorità, prot. 931/2017 del 16 febbraio 2017, con la quale si chiedevano a Ferrotramviaria S.p.a. una serie di ulteriori informazioni corredate della relativa documentazione;
- VISTA** la nota di risposta di Ferrotramviaria S.p.a., prot. ART 1183/2017, del 27 febbraio 2017, in cui si fornivano ulteriori dettagli circa la data in cui l'impresa era venuta a conoscenza del cambio della normativa sulla sicurezza ferroviaria e le modalità con cui l'utenza era stata avvisata dei cambi di orari;
- RITENUTO** che le altre doglianze sollevate nel reclamo relative al ritardo del treno in partenza da Bitonto Centrale il 5 ottobre 2016 alle 7:55 per Bari Centrale e alla mancata informazione sui ritardi non recano i presupposti per l'avvio di un procedimento, considerato che, anche sulla base delle informazioni fornite dal

vettore, è stato possibile constatare la mancanza di elementi caratterizzanti ulteriori violazioni del Regolamento;

RITENUTO che, limitatamente al profilo della tardiva risposta dell'impresa al reclamo presentato dal passeggero, sussistano, per le ragioni sopra illustrate, i presupposti per l'avvio di un procedimento, nei confronti di Ferrotramviaria S.p.a., per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, per aver omesso di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. l'avvio nei confronti di Ferrotramviaria S.p.a. di un procedimento ai sensi del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, in relazione ai fatti descritti in motivazione, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione dell'articolo 27, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1371/2007 relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
2. all'esito del procedimento potrebbe essere irrogata, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 70/2014, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra euro 200,00 (duecento) ed euro 1.000,00 (mille);
3. è nominato responsabile del procedimento il dott. Bernardo Argiolas, quale direttore dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni, indirizzo posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.538;
4. è possibile avere accesso agli atti del procedimento e presentare memorie e documentazione presso l'Ufficio Vigilanza e sanzioni – Via Nizza 230, 10126 Torino;
5. il destinatario della presente delibera, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della stessa, può inviare memorie e documentazione al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo pec@pec.autorita-trasporti.it, nonché richiedere l'audizione innanzi all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
6. il destinatario della presente delibera può, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa, proporre impegni idonei a rimuovere le contestazioni avanzate in motivazione;
7. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente delibera è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per un ammontare di 333,33 euro (trecentotrentatré/33), tramite versamento da effettuarsi unicamente mediante bonifico bancario su conto corrente intestato all'Autorità di regolazione dei trasporti presso Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 4, Piazza Carducci 161/A, 10126, Torino, codice IBAN: IT03Y0100501004000000218000, indicando nella causale del versamento: "sanzione amministrativa delibera 44/2017". L'avvenuto pagamento deve essere comunicato al Responsabile del procedimento,

all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;

8. i soggetti che hanno un interesse a partecipare al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della presente delibera, oltre a deduzioni e pareri, anche nel corso delle audizioni svolte davanti all'Ufficio Vigilanza e sanzioni;
9. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
10. la presente delibera è notificata a Ferrotramviaria S.p.a. a mezzo PEC.

Torino, 24 marzo 2017

Il Presidente

Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi